

COMUNE DI TRANI
n. 2781 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 25-10-17 al 25-10-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex D.L. 18.10.2012 n. 179 art 34 commi 20 21 del Comune di Trani per il servizio di igiene urbana relativo alla gestione dei rifiuti urbani

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:

servizio di igiene urbana relativo alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Trani.

ENTE AFFIDANTE:

Comune di Trani – via T. Luigi Morricone n. 2.

TIPO DI AFFIDAMENTO: Contratto di servizio.

Modalità di affidamento: Affidamento diretto a società *in house*: AMIU s.p.a., Via Barletta n.161-Trani codice fiscale e p.iva 04939590727 Numero REA: BA-355874

Durata dell'affidamento: sette anni, ritenuta oggettivamente utile a far ritenere soddisfatti gli ammortamenti degli investimenti contenuti nel piano, con clausola di risoluzione in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato al verificarsi delle condizioni di cui all'14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

Nuovo affidamento o adeguamento del servizio già affidato:

La relazione ha ad oggetto la stipula di un nuovo contratto di servizio, quindi di un nuovo affidamento con le modalità della raccolta differenziata porta a porta con modalità di svolgimento del servizio conformi al piano dell'intero territorio dell'Ambito.

Territorio interessato dal servizio affidato:

L'affidamento del servizio riguarda il territorio del Comunale di Trani.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	
Ente di riferimento	Comune di Trani
Area/servizio	
Telefono	
Email	

INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta ai sensi del disposto dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 come convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012 che stabilisce: " Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste".

Normativa di riferimento

Il contesto normativo Europeo, soprattutto dopo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 24/2011 e 119/2012, Statale e Regionale e con i recenti interventi legislativi, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento è il seguente:

NORMATIVA COMUNITARIA:

- l'art. 36 della Carta di Nizza introduce il principio del libero accesso ai servizi di interesse economico generale (SIEG). L'art. 14 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE) definisce i SIEG quali "valori comuni" dell'Unione in riferimento al loro ruolo di "promozione della coesione sociale e territoriale" e prevede che l'Unione e gli Stati membri secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, "provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolari economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti..".

- L'art. 106 del TFUE disciplina gli obblighi di servizio pubblico prevedendo che anche alle imprese pubbliche siano applicate le regole sulla concorrenza, purchè esse non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. L'art- 106, paragrafo 2, prevede, dunque, un'eccezione alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato a condizione che:

- a) vi sia un atto di incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito;
- b) il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale;
- c) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (requisito della necessità);
- d) lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

- l'art. 107 del TFUE secondo il quale sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti di stato sotto qualsiasi forma concessi che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

-il Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona ove è sancito che l'Unione Europea adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici CE e segnatamente l'art. 12 che codifica l'istituto dell' *in house providing*, precisando che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione

aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il Legislatore comunitario ha formulato i seguenti principi, preordinati alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il ricorso all'istituto:

- Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

- Per determinare la percentuale delle **attività prevalente** di cui alla precedente lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti **o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.**

In sede interpretativa, si precisa che il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 30/01/2015 n° 298:

a) ha ritenuto le disposizioni recate dall'indicata direttiva di carattere sufficientemente dettagliato da presentare pochi dubbi per la concreta attuazione e che quindi, non possa non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto, nelle more del recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale

b) ha enucleato alcuni principi in materia di clausole statutarie che non consentirebbero il ricorso al modello di delegazione interorganica delineato dalla normativa *de quo* (es. la presenza di privati al capitale sociale o anche la mera previsione statutaria di una futura ed eventuale privatizzazione; la presenza di previsioni statutarie che permetterebbero alla società di acquisire una vocazione commerciale tale da rendere precario il controllo da parte dell'ente pubblico; la possibilità di ampliare l'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero, cfr. Corte di Giustizia sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH (affidamento della gestione di parcheggi); 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Commissione c/Austria (smaltimento dei rifiuti della città di Mödling); Corte Costituzionale n. 439/2008).

c) ha individuato alcune clausole statutarie che consentirebbero il ricorso, quali la partecipazione del controllante al capitale e agli organi direttivi dell'affidatario, l'attribuzione di talune specifiche prerogative,

tra le quali il potere di approvare eventuali modifiche allo Statuto e il diritto di veto sulle più importanti deliberazioni dell'ente controllato, potere di scioglimento degli organi;

NORMATIVA NAZIONALE:

Il Legislatore nazionale è stato molto prolifico in materia, incidendo e modificando frequentemente la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali ed arricchendone il corpus normativo, inciso a valle, altresì, da un referendum abrogativo e dalla pronuncia di illegittimità costituzionale:

Si riferisce, infatti, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 (nel testo conseguente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. n), della legge 12 novembre 2011, n. 138, dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. h), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), adottato successivamente all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008. La Corte ha osservato che la norma abrogata "*...si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi (pubblici), fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168*", sottolineando che "con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava l'intento referendario di "escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23 - bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)" (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente", aggiungendo poi che le disposizioni contenute nello scrutinato articolato 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011, hanno dettato "*una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23 - bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010*".

Secondo la Corte ciò "*...rende ancor più remota l'ipotesi di affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23 - bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la ancora al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900,00 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione dalla possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche - in linea con l'abrogato art- 23 - bis - in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico, da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la 'speciale missione' dell'ente*

pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo analogo (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento da parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante", così che, stante l'analogia e talora la coincidenza della disciplina contenuta nel preto art. 4 con quella di cui all'abrogato art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, sussiste la "violazione del ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost".

Per effetto di tale pronuncia costituzionale, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, *in house* - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) *Consiglio di Stato, sezione 5 sentenza 10 settembre 2014, n. 4599.*

Tanto premesso, si segnala che la disciplina di settore è attualmente recata da:

-l'**art. 3 bis comma 1 del D.L. 138/2011** ove è posto l'obbligo in capo alle Regioni a tutela della concorrenza e dell'ambiente, di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica indicando il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala;

- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e segnatamente l' art. 34 comma ove è disposto che *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

- **d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici** e segnatamente:

a. l'art. 5 che esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice

o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, precisando altresì che per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Al comma n. 2 è precisato che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

b. l'art. 192, c. 2 ove è disposto Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualità del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e segnatamente l'art. 16 ove è disposto che:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto ((dagli articoli 5 e)) 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Giova rilevare sul punto che il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza 18/07/2017, n. 3554 ha precisato quanto segue: *Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. n. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"; ancora, con l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto d.l. n. 238 del 2011. Più di recente, la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non

eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; motivazione che, nel caso di specie, è stata fornita anche a mezzo della citata relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 61 del 2012. A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva".

Ulteriori norme disciplinanti lo specifico settore dei rifiuti sono:

la L. n. 244 del 24.1.2007 rubricata Principi generali di governo degli ambiti;

La L. n. 191 del 23.12.2008 "Soppressione delle Autorità d'ambito";

il D.L. n. 78 del 31.5.2010 "Attribuzione delle funzioni fondamentali ad enti territoriali";

Il D.M. 13.2.2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Raccolta";

La L. n. 68 del 2.5.2014 "Modifiche ai tributi per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);

Il D.Lgs n. 36 del 13.1.2003 "Determinazione dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche";

Il D. Lgvo 3.4.2006 n. 152 (TUA).

NORMATIVA REGIONALE:

La legislazione di settore adottata dalla Regione Puglia invece comprende:

La L.R. n. 17 del 14.6.2007 rubricata "Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

La L.R. n. 24 del 20.8.2012 come modificata dalla L.R. 42 del 13.12.2012 che prevede che il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012 è stata definita la perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 20.12.2012, concernente il modello organizzativo dell'ARO;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 2012 contenente la nomina dei Commissari ad acta dei Consorzi ATO;

Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 pubblicato sul BURP n. 147 del 12.11.2013 prevede la completa ridefinizione del servizio di raccolta rifiuti per raggiungere i livelli di raccolta differenziata imposti dalla normativa;

La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 dell'8.10.2013 avente ad oggetto "Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani. Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione";

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1169 del 10.6.2014 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 24/2012 nominando l'ing. A. Antonicelli quale Commissario ad acta per l'ARO 1 BT;

La L. R. n. 3 del 12.2.2014 rubricata "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA – Rischio di incidenti rilevanti – Elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale";

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA ARO 1/BT 7 ottobre 2014, n. 2 DGR 1169/2014 - Procedure sostitutive. Elaborazione regolamento assimilati e relazione obblighi di servizio pubblico pubblicato su BURP n. 145/2014, con cui viene dato mandato all'ufficio tecnic, tra l'altro, di provvedere alla elaborazione di una relazione che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015, con cui è stata approvata la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale con riferimento all'intero ARO, pubblicata su BURP n. 46 del 2 aprile 2015

I Decreti del Commissario ad acta per l'ARO 1 BT del 26.6.2015 n. 5 e n. 6 del 30.6.2015, pubblicati sul BURP n. 97 del 9.07.2015, di approvazione del progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 114 del 29.2.2016 con il quale si è provveduto al Commissariamento delle OGA;

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 119 del 3.3. 2016 avente ad oggetto " Dichiarazione stato di emergenza ciclo integrato dei rifiuti e organizzazione strutturale commissariale. DPGR n. 114/2016";

Il Decreto del Presidente della Giunta n. 282 del 3.5.2016 avente ad oggetto" Organizzazione della struttura Commissariale Gestione ciclo dei rifiuti Regione Puglia";

La Determinazione Dirigenziale del Dipartimento mobilità, qualità urbana. opere pubbliche ecologia e paesaggio n. 4 del 9.5.2016 " Organizzazione e Funzioni della struttura Commissariale degli OGA";

La L.R n. 20 del 4.8.2016 rubricata "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 20.8.2012 n. 24" istitutiva dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

I DPGR nn. 527 del 5.8.2016 e 53 del 6.2.2017 di nomina e proroga dell'incarico di Commissario fino al 31.12.2017.

Ulteriori Fonti Di Informazione

Nel Comune di TRANI il servizio di igiene urbana è attualmente affidato, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.10.2015 e convenzione sottoscritta l'11.11.2015 n. 961 con decorrenza dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2015, attualmente in regime di proroga, secondo le modalità dell'"in house providing", all'AMIU s.p.a., società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Trani.

Il Comune di Trani fa parte, insieme ai Comuni di Bisceglie e Barletta, dell'ARO 1 BT così come stabilito con la Convenzione sottoscritta il 10.2.2015 rep n. 399 e come individuato dall'OGA BT con Delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012.

Con Delibera di G.R. n. 1169 del 10.6.2014 è stato nominato un Commissario ad acta per l'ARO 1 BT con il compito di svolgere gli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti a livello di ARO.

Con decreto n. 5 del 26.6.2015 integrato e corretto con decreto n. 6 del 30.6.2015 il Commissario ad acta ha approvato il progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nonché la relazione come prescritta dall'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179. La relazione allegata ha individuato la scelta motivata dell'affidamento del servizio in parola a livello di ARO mediante in house providing a società partecipata dai tre Comuni convenzionati, da costituire con la valorizzazione degli assets già esistenti prevedendo una frase transitoria, nelle more della costituzione del nuovo soggetto giuridico secondo una logica di gestione unitaria, che consente a ciascuno dei tre Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere. In sostanza è consentito ai tre Comuni di dare applicazione ai nuovi contenuti operativi del progetto unitario mediante adeguamento dei contratti di servizio in essere con le rispettive società in house con la previsione di clausole di recesso anticipato ad intervenuto affidamento al gestore unitario.

Il suddetto progetto prevede lo svolgimento del servizio di raccolta secondo le modalità della raccolta domiciliare c.d. "porta a porta" per tutte le frazioni di rifiuto nell'intero territorio d'ambito.

Ad oggi le procedure di costituzione del nuovo soggetto di ambito sono ancora in corso, pertanto occorre, nelle more, provvedere all'affidamento del servizio raccolta rifiuti, perseguendo il modello dell'affidamento diretto in house alla società partecipata AMIU s.p.a., attuale prestatrice del servizio, con adeguamento graduale dei contenuti prestazionali alle indicazioni contenute nelle Piano d'ambito

Con deliberazione n. 47 del 21.8.2015, la Giunta Comunale di Trani ha, quindi, stabilito di adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alle modalità di cui decreto del Commissario ad acta n. 5 del 26.6.2015, in modo da estendere a tutto il territorio la modalità di raccolta dei rifiuti domiciliare c.d. "porta a porta", come previsto tra gli obiettivi in materia di territorio ed ambiente individuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.8.2015.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 12.10.2015 ha approvato un Protocollo di intesa con il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, sottoscritto il successivo 13 ottobre, finalizzato a favorire l'introduzione di adeguati modelli di gestione dei rifiuti attraverso la redazione del progetto esecutivo di raccolta dei rifiuti nel Comune di Trani,.

Il CONAI ha quindi provveduto il 3.6.2016 con nota prot. n. 21323 alla trasmissione del *Piano Esecutivo dei servizi di Igiene Urbana* redatto dal in collaborazione con AMIU Trani Spa, in attuazione delle linee guida definite dal "Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT1" di cui il comune di Trani fa parte insieme ai comuni di Barletta e Bisceglie.

Su tale piano sono stati espressi i pareri favorevoli del Dipartimento di Prevenzione SISPS ASL BAT del 24.6.2016 ed il parere di conformità alle linee guida del Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto

dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO 1BT, da parte dell'Organo di Governo ARO il 10.2.2017, nonché il parere di omogeneità rispetto alle prescrizioni dell'Commissario ad acta da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO 1 BT il 22.2.2017.

A seguito delle valutazioni in ordine alla sostenibilità finanziaria, secondo i parametri indicati dall'assemblea dei sindaci ARO, l'amministrazione ha dato indirizzo politico di modificare il piano economico finanziario del servizio di igiene urbana da ultimo presentato da AMIU in collaborazione con CONAI, al fine di aggiornarlo con gli attuali effettivi costi e di renderlo compatibile con le risorse di bilancio dell'ente oltre che con i costi *pro capite* degli altri Comuni dell'ARO BT (prot. n. 10149 del 15.03.2017) il CONAI in collaborazione con AMIU s.p.a., ha presentato dunque il 15.06.2017, prot. n. 20961 del 19.06.2017, il Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani, rettificato da ultimo con prot. n. 23342 del 11.07.2017, così articolato:

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione tecnica descrittiva- datato giugno 2017;
- Piano economico finanziario- datato giugno 2017;
- Documento di Sintesi non tecnica datata giugno 2017

ELABORATI CARTOGRAFICI

- T.1 Aree omogenee di raccolta- datato novembre 2015;
- T.2 Spazzamento manuale giornaliero-datato novembre 2015;
- T.3 Spazzamento manuale giorni alterni-datato novembre 2015;
- T.4 Spazzamento meccanizzato diurno-datato novembre 2015;
- T.5 Spazzamento meccanizzato e lavaggio strade notturno-datato novembre 2015;

Caratteristiche del servizio

Per quanto attiene alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento diretto *in house* si rinvia all'allegato Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Trani che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale della presente.

Ad ogni buon conto, in sintesi si riferisce che il Comune di Trani conta oltre 56 mila abitanti con un numero di utenze domestiche iscritte a ruolo di 26.936 unità e di utenze non domestiche di 3.906 unità.

L'obiettivo posto alla base della progettazione è quello del 65% di raccolta differenziata, così come previsto dal Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT1 coerentemente con quanto disposto dalla normativa nazionale. La fattibilità del raggiungimento di tale obiettivo è strettamente legata a quello che è lo stato attuale del sistema di raccolta e alla risposta della cittadinanza alle attività di comunicazione che verranno intraprese.

Il Comune di Trani, per il mezzo dell'AMIU, ha l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata sino alla percentuale del 65% mediante raccolte selettive di frazioni di RSU ed assimilati, nonché delle frazioni merceologiche omogenee, al fine di recupero e del riciclaggio di materie prime per la riduzione dei rifiuti da smaltire offrendo un servizio, su tutto il territorio Comunale, nel pieno rispetto delle modalità indicate nel progetto unitario di ARO come individuate dal Commissario ad acta.

Il servizio affidato dovrà essere funzionale, di qualità, efficiente, efficace nonché dovrà soddisfare i cittadini con la finalità anche e soprattutto del rispetto dell'ambiente. Il soggetto dovrà estendere il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio Comunale, introdurre nuove tipologie di raccolta differenziata, adottare iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti fin dall'origine.

I servizi che saranno affidati prevedono i servizi di raccolta differenziata dei vari materiali (carta, cartone, vetro, secco residuo etc), lo spazzamento stradale, sia manuale che meccanizzato, ivi compreso lo spazzamento delle aree mercatali, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, degli olii vegetali esausti, dei rifiuti verdi, il lavaggio delle strade, la raccolta delle deiezioni canine, la pulizia degli arenili, la pulizia delle fontane cittadine, la raccolta delle carogne animali, i servizi di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione, la fornitura, la installazione e la manutenzione dei cestini gettacarte, pulizia caditoie e pozzetti stradali, sgombero neve e spargimento di sale; servizi di assistenza agli operatori cimiteriali.

Nello specifico sono contemplati:

a) servizi di raccolta domiciliare c.d. "porta a porta":

- raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile e compostaggio domestico;
- raccolta e trasporto secco residuo;
- raccolta e trasporto vetro;
- raccolta e trasporto multimateriale (plastica - imballaggi acciaio ed alluminio);
- raccolto e trasporto carta;
- raccolta e trasporto cartone;
- raccolta di tessili sanitari;
- raccolta e trasporto ingombranti RAEE, sfalci e potature;
- raccolta e trasporto rifiuti urbani ex RUP;
- raccolta degli olii vegetali esausti;
- raccolta dei rifiuti mercatali;
- raccolta dei rifiuti prodotti durante feste e manifestazioni.

b) servizi di spazzamento stradale e servizi complementari:

- spazzamento manuale;
- spazzamento meccanizzato;
- spazzamento delle aree mercatali;
- spazzamento delle aree interessate da feste e manifestazioni.

c) Servizi complementari ed accessori di igiene urbana.

d) gestione dei Centri Comunali di raccolta.

Le modalità di erogazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti saranno le seguenti:

- secco indifferenziato: utenze domestiche 2/7 - utenze non domestiche 3/7
- frazione biodegradabile: Centro Urbano utenze domestiche 3/7- utenze non domestiche 7/7;
- carta, cartone: utenze domestiche 1/7 - utenze non domestiche 1/7;
- imballaggi in cartone: utenze domestiche 1/7 - utenze non domestiche 6/7;
- imballaggi in vetro: utenze domestiche 1/7 - utenze non domestiche 3/7;

- imballaggi in plastica acciaio ed alluminio: utenze domestiche 1/7 – utenze non domestiche 3/7;
- rifiuti ingombranti e RAEE (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7;
- rifiuti verdi (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7 MAR-SETT, 1/14 OTT/FEBB;
- rifiuti da piccole demolizioni (domiciliare su chiamata): tutto il territorio 1/7;
- RUP (stradale): tutto il territorio 1/7;
- Olii esausti (stradale): tutto il territorio 1/mese;
- tessili sanitari: tutto il territorio 3/7.

Ogni azione afferente alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti sarà preceduta dalla quantificazione corretta del materiale necessario, dalla distribuzione di materiale di consumo riconosciuto utile per consentire l'applicazione delle regole della R.D.. Sarà attuato un idoneo programma di informazione e sensibilizzazione sulle modalità corrette della R.D dei rifiuti e sarà realizzato e distribuito un calendario di raccolta che tenga conto delle frazioni merceologiche prevalenti organizzato per tipologia di utenza.

In sostanza, il servizio che dovrà svolgersi nell'ottica della tutela dell'ambiente e della sostenibilità economica, deve essere finalizzato a raggiungere i seguenti risultati:

- 1) ridurre la produzione dei rifiuti;
- 2) aumentare le percentuali di raccolta differenziata di qualità delle frazioni dei rifiuti;
- 3) responsabilizzare tutti gli utenti sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti;
- 4) standardizzare il sistema di raccolta differenziato dei rifiuti in modo da renderlo facilmente realizzabile;
- 5) rendere sostenibili i costi di gestione;
- 6) evitare gli scarichi abusivi di rifiuti nel territorio Comunale;
- 7) rendere trasparenti le caratteristiche ed i costi del servizio;
- 8) assistere gli utenti nella azione quotidiana di smaltimento dei rifiuti.

***OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

L'approvando Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana del comune di Trani ha ricevuto:

- a. parere di conformità alle linee guida definite dal *Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT 1*, prodotto dal CONAI in data 15.09.2016;
- b. parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione, Servizio SISPS, AslBT in atti prot. n. 24113 del 24.06.2016 (giusta richiesta prot. n. 22445 del 13.06.2016)
- c. parere di conformità tecnica del Piano alle linee guida definite dal *Progetto Unitario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'ARO BT 1*, reso dall'Ufficio Comune di ARO 1 BT verbale prot. 10221 del 10.02.2017.

Dal parere di conformità tecnica del Piano alle Linee guida definite dal progetto unitario ARO 1 BT surrichiamato, discende il rispetto da parte dell'approvando piano dei contenuti degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicati nel succitato progetto unitario, che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale della presente ancorchè non materialmente allegato, nonchè dei

Principi fondamentali e obblighi di servizio approvati con Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015 ivi dichiarati¹.

Acciarato in tal modo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale richiesto dalla norma, in questa sede, ad ogni buon conto, si evidenzia che il servizio di igiene urbana è un'attività di pubblico interesse e deve essere continuo al fine di preservare l'igiene e la salute pubblica, disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Gli standard qualitativi e quantitativi che dovranno essere rispettati sono i seguenti:

- **Universalità:** il servizio è garantito a tutti gli utenti e su tutto il territorio ed ai medesimi standard qualitativi;
- **Continuità:** non è possibile alcuna interruzione del servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto. Il servizio deve essere immediatamente assicurato e ciò per tutta la durata del contratto. Anche in caso di sciopero del personale saranno garantiti i servizi minimi. Il soggetto affidatario dovrà avvalersi di una idonea struttura organizzativa che consente lo svolgimento regolare del servizio ed il controllo dello stesso;
- **Qualità:** il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio utilizzando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali sempre funzionali a rendere perfetto il servizio;
- **economicità:** il servizio offerto dovrà essere sempre migliorato senza prestazioni economiche aggiuntive;
- **monitoraggio e controllo:** gli uffici dovranno monitorare e controllare il rispetto degli obblighi contrattuali come assunti;
- **trasparenza ed informazione:** il contratto di servizio dovrà elencare in maniera chiara i servizi da svolgersi per il Comune. Gli atti aziendali saranno accessibili nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- **sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti:** il soggetto affidatario dovrà rispettare rigorosamente norme e leggi e dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie. Inoltre il soggetto dovrà ricercare soluzioni organizzative e tecnologiche innovative nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini.

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:

Il quadro economico dei servizi inclusi nel Piano economico finanziario, che qui si intende integralmente trascritto e depositato in atti reca:

-Costo del servizio (personale addetto, investimenti e costi d'uso capitale, costi gestione automezzi e attrezzature, materiali di consumo, amministrazione e gestione sede aziendale, altri costi di avvio dei nuovi

¹ Decreto del commissario ad acta ARO 1/BT n. 4 del 25/03/2015, con cui è stata approvata la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale con riferimento all'intero ARO, pubblicata su BURP n. 46 del 2 aprile 2015; i Decreti del Commissario ad acta per l'ARO 1 BT del 26.6.2015 n. 5 e n. 6 del 30.6.2015, pubblicati sul BURP n. 97 del 9.07.2015, di approvazione del progetto unitario di ARO del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari

servizi, smaltimenti, spese generali e iva al 10%) per € 7.882.078,54 IVA inclusa, pari ad € 7.165.525,95 iva esclusa.

-Costo totale del servizio, comprensivo degli ulteriori costi di trattamento frazione organica e secca, smaltimento frazione secca residua, selezione, valorizzazione e smaltimento materiali da raccolta differenziata secca, ecotassa e trasporto RSU e FORSU ed al netto del contributo CONAI: € 10.405.825,11

-Servizi esclusi dal PEF, ma compresi nel contratto di servizio (es. raccolta carogne animali, pulizia e gestione fontane ornamentali, pulizia caditoie e pozzetti, derattizzazione, debiattizzazione, disinfezione, disinfestazione, sgombero neve e spargimento sale, servizio di assistenza agli operatori cimiteriali): € 230.271,73

I costi di gestione del servizio saranno coperti con la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) calcolata con metodo normalizzato, come già approvata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 24.07.2015 che si intende qui integralmente trascritto ancorchè non materialmente allegato ma depositato in atti.

Nella valutazione dei costi complessivi connessi al servizio di gestione dei rifiuti del comune di Trani sarà necessario cumulare ai costi del piano economico finanziario suindicato, i costi sostenuti direttamente dal Comune ovvero:

- 1) materie di consumo e merci Ufficio Tributi (€ 1.036,00);
- 2) materie di consumo e merci Ufficio Ambiente (€ 1.000,00);
- 3) personale Ufficio Tributi (€ 88.000,00);
- 4) personale Ufficio Ambiente (€ 36.873,97);
- 5) altri costi Ufficio Tributi: postalizzazione, cancelleria, software etc. (€ 38.624,80);
- 6) quota ARO (€ 35.003,41);
- 7) riduzioni (€ 355.164,17).

Ai suddetti costi sono stati sottratti:

- 1) contributo MIUR (- € 43.061,71);
- 2) recupero evasione (- € 120.602,00).

Concorrono al finanziamento del servizio i seguenti contributi assegnati al comune di Trani:

- Con determina regionale del servizio Gestione rifiuti n. 82/2013 con cui è stata erogata al Comune di Trani la somma di € 280.000 per potenziare sul proprio territorio le attività di raccolta differenziata

-con deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 26.02.2014 con cui è stata assegnata in favore del Comune di Trani la somma di € 250.000 per il potenziamento della raccolta differenziata

-con Decreto del Commissario ad acta dell'Agazia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti n. 49 del 26.06.2017 recante *Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). Applicazione ed esecuzione Delibera di Giunta regionale n. 469/2017 in attuazione dell'art. 37 l.r. n. 40/2016*, con cui è stato concesso al Comune di Trani un finanziamento di €1.096.468,73 per attrezzature, mezzi, materiali e progettazione avvio porta a porta e realizzazione Centro comunale di Raccolta

*Modalità di affidamento prescelta

Questo Ente ha individuato nella delegazione interorganica alla società partecipata AMIU s.p.a. la modalità ottimale di affidamento e successiva gestione del servizio di igiene urbana relativo alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Trani.

Pertanto è intendimento dell'ente fare ricorso all'istituto dell'affidamento diretto in house alla società AMIU s.p.a., avente sede in Trani alla via Barletta n. 161 c.f. e P.IVA 04939590727, integrante i criteri di compatibilità con la vigente normativa in materia di affidamenti *in house*.

Le modalità di affidamento in house providing consentono di acquisire un bene o un servizio dalla propria organizzazione interna senza ricorrere a terzi tramite gare ed al mercato.

Infatti il Giudice Comunitario ha statuito che in presenza di requisiti quali: il controllo analogo, e della realizzazione della parte più importante della propria attività in favore dell'Ente pubblico controllante un soggetto di diritto privato non può essere considerato terzo rispetto all'ente stesso.

L'art. 5 d.lgs. 50/2016 individua i presupposti legittimanti il ricorso al tipo di affidamento in parola, così enucleandoli:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Fatta salva ogni valutazione tecnico-economica appare evidente che la struttura e l'organizzazione aziendale dell'AMIU s.p.a. integri i presupposti di legge per il ricorso all'istituto de quo, come di evince dallo statuto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.07.2017, che qui si intende integralmente trascritto a costituire parte integrante e sostanziale.

A titolo esemplificativo :

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. *E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduto da Enti pubblici locali nella definizione dell'art. 2, co. 1 del TUEL, denominata "AMIU S.P.A." La società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario ed italiano vigente ed assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.*

2. *La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e*

qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di marginalità è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società

ARTICOLO 2BIS) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE

1. I servizi saranno gestiti nel rispetto delle norme di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso l'Ente Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

2. In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

a. L'obbligo per la società di trasmissione all'Ente comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale, redatti nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, per la successiva approvazione;

b. lo schema tipo dei contratti di servizio è approvato dal Consiglio comunale;

c. Il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità spetta al Consiglio comunale;

d. L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing.

e. Obbligo per la società di ottemperare alle norme del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani, in conformità delle norme del codice civile e della normativa di riferimento

*** Titolarità pubblica dell'intero capitale sociale**

Il Comune di Trani è socio unico dell'AMIU s.p.a., di cui, pertanto, detiene la totalità del capitale sociale. La titolarità pubblica dell'intero capitale sociale è sancita e garantita dal richiamato art. 1 dello Statuto, nonché dall'art. 9 Trasferimento delle azioni - clausola di prelazione, ove è disposto che *In caso di trasferimento, ad un altro ente pubblico nella definizione di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente statuto e tra enti già soci, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, o comunque dalla normativa vigente in materia di in house providing, e dall'art. 5 dello Statuto. Al Socio Comune di Trani spetta il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della società da qualunque altro socio alienante.*

***Sussistenza del controllo del socio pubblico analogo a quello che il socio pubblico esperisce sulle proprie articolazioni organizzative**

Il D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, definisce "controllo analogo" la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a

quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Il surrichiamato art. 5 d.lgs. 50/2016 al riguardo così dispone Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del controllo analogo da parte dell'ente sulla società partecipata il Comune di Trani è dotato dei seguenti regolamenti che qui si intendono tutti integralmente trascritti e formare parte integrante e sostanziale del presente, ancorché non materialmente allegati, ma depositati in atti:

- a. Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15.1.2013;
- b. Regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate dal Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 dell'11.10.2013;
- c. Nuovo Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 dell'8.10.2014;
- d. Nuovo Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 6.10.2016
- e. Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2016 con cui sono state apportate modifiche ai suddetti Regolamenti.
- f. Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.5.2017 con cui è stato approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani":
-L'art. 2 del citato regolamento, rubricato "Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo" del suddetto Regolamento per il controllo analogo così letteralmente dispone: " Il Comune di Trani esercita il controllo analogo sulle proprie società partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione coordinamento e supervisione delle attività societarie. Il controllo analogo si esercita in via generale, in tre distinte fasi: a) controllo ex ante – indirizzo dell'Amministrazione; b) controllo contestuale – monitoraggio; c) controllo ex post – verifica.

Le modalità del controllo analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 Tuel, dagli Statuti delle società e dal presente regolamento. Il controllo analogo è gestito dal Comitato di coordinamento delle società partecipate di cui all'art. 12 Regolamento per il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune di Trani (DCC n. 52 dell'11.10.2013) che per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Nucleo Unico dei controlli interni e del relativo personale come tecnicamente supportato (art. 14 bis Regolamento per la disciplina e l'organizzazione del sistema dei controlli interni)";

-L'art. 7 rubricato "Attuazione del controllo analogo" così dispone: " Il controllo analogo si articola in quattro tipologie: a. controllo societario; b. controllo economico, finanziario e patrimoniale; c. controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati; d. controllo sulla gestione. Le diverse tipologie del Controllo analogo sono esercitate attraverso gli Organi del Comune di Trani e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater comma 1 TUEL, che ne sono responsabili. Per

l'attuazione del Controllo analogo e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 2 comma 22 del presente regolamento le società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento".

Inoltre tutte le cariche sociali sia di amministrazione che di controllo vengono effettuate dal Comune di Trani socio unico proprietario, ex art 20 Statuto sociale

Il comitato di coordinamento delle società partecipate ha organizzato i lavori, al fine di rendere operative le nuove disposizioni di controllo vigenti in materia.

***Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.**

Ai fini dell'integrazione del presupposto normativo dell'attività prevalente, la disciplina vigente dispone che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi. Precisando successivamente che *Per determinare la percentuale delle attività si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.*

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

In relazione al caso di specie si precisa che: Lo Statuto AMIU (artt. 1 e 2) disciplina anche la destinazione dell'attività della società, precisando che *Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale, purché ciò non alteri il rapporto di delegazione interorganica con il Comune di Trani.*

Ciò premesso si evidenzia come allo stato, ai fini del computo dell'80% del fatturato nel triennio precedente siano utilizzabili i risultati di esercizio 2015 e 2016, ma non quelli relativi al 2014, perché non più pertinenti, in quanto attinenti a situazioni disomogenee rispetto a quelle degli esercizi successivi.

L'AMIU s.p.a., infatti, ha gestito oltre al servizio di raccolta rifiuti in favore del comune di Trani, anche un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi fino al 5 settembre 2014, quando, a causa di problemi di carattere ambientale, i conferimenti sono stati sospesi ed in data 7.4.2015 la Regione Puglia ha revocato l'AIA. Con ordinanza n. 25 del 23.09.2016 recante *Provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla discarica RSU sita in trani località Puro vecchio* è stata disposta la chiusura dei tre lotti che compongono la discarica al fine di evitare ulteriori rischi per la salute.

La sospensione, attualmente *sine die*, dell'attività concernente la gestione della discarica, di cui è comproprietaria, ha avuto incidenze sul fatturato 2014 che, pertanto, non è più omogeneo al fatturato relativo agli esercizi 2015-2016 (ove non sono presenti i proventi relativi alla gestione della discarica, ma

esclusivamente quelli del servizio), e quindi non più idoneo al computo percentuale del requisito richiesto dalla norma.

Si ritiene opportuno, pertanto, verificare il possesso del requisito dell'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante esclusivamente facendo riferimento ai dati relativi agli esercizi 2015-2016 ed allo stato-proiezione di fatturato relativo all'esercizio in corso 2017, da cui si evince quanto segue:

Si è ritenuto di procedere ad una doppia verifica della sussistenza del requisito ovvero del rispetto del limite del 80%:

- relativamente al valore della produzione quindi facendo riferimento ai dati bilancio
- relativamente al fatturato Iva facendo riferimento alla dichiarazione Iva

1. verifica del presupposto sulla base del valore della produzione

	anno 2015	anno 2016
valore della produzione complessivo	10.120.979,00	12.793.976,00
valore della produzione nei confronti del Comune	9.790.322,00	12.345.259,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	96,73	96,49

Verifica del presupposto sulla base del fatturato Iva

	anno 2015	anno 2016
valore del fatturato Iva complessivo	9.352.242,00	8.277.588,00
valore del fatturato Iva nei confronti del Comune	10.437.513,00	8.069.866,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	111,60*	97,49

*Il fatturato IVA complessivo è riportato al netto delle note credito emesse nell'esercizio 2015, ma di competenza economica di periodi precedenti.

Si è successivamente proceduto ad una ulteriore verifica sulla base del valore del fatturato maturato nel I semestre 2017, ai fini della previsione, da cui si evince

	I SEMESTRE 2017
valore del fatturato Iva complessivo	8.002.058,00
valore del fatturato Iva nei confronti del Comune	7.931.804,00
Percentuale del volume d'affari imputabile al Comune	99,12%

Sulla scorta dei dati è plausibile ipotizzare che anche al 31.12.2017 il limite dell' 80% di fatturato in favore del comune di Trani risulterà ampiamente rispettato.

Si rappresenta, altresì, a titolo esemplificativo che dall'analisi dei dati di bilancio dell'esercizio 2016 si evince che la produzione ulteriore rispetto a quella maturata nei confronti del comune, permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, consentiti dalla norma, trattandosi di cessione a terzi del rifiuto secco che consente la chiusura della filiera del recupero ed il riciclaggio dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata.

Pertanto, risulta integrato anche il possesso del requisito dell'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante Comune di Trani.

***Analisi di efficienza ed economicità della scelta**

Influenza determinante nella discrezionalità in ordine alla scelta delle modalità di affidamento e di gestione del servizio pubblico locale de quo ha avuto la disciplina recata dalla legge regionale n. 24 del 20.08.2012, ove sino al 4.08.2016 era fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, nonché il Decreto del Commissario ad acta ARO 1/BT 26 giugno 2015, n. 5 recante DGR 1169/2014- Procedure sostitutive. Approvazione relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e progetto unitario di ARO, con riferimento al modello organizzativo di prestazione del servizio ove:

- a seguito delle valutazioni comparative di convenienza tra i diversi modelli di affidamento della gestione del servizio rifiuti a livello d'ambito, ha individuato come scelta preferenziale l'affidamento diretto *in house* a società partecipata dai Comuni di Trani, Bisceglie e Barletta;
- nelle more della costruzione del nuovo soggetto giuridico e dell'affidamento del servizio unitario, al fine di dare avvio in tempi celeri al nuovo sistema di raccolta differenziata per avvantaggiarsi dei connessi benefici, ha consentito ai Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere, prevedendo contestualmente di dare progressivo adeguamento ai contenuti operativi del servizio affidato in conformità al nuovo progetto d'Ambito unitario;
- ha disposto che nel periodo transitorio nei diversi Comuni si dovrà dare applicazione ai nuovi contenuti operativi di gestione unitaria, pur mantenendo una distinta gestione dal punto di vista del soggetto operante;
- ha inserito per l'affidamento mediante gara il principio della clausola di recesso anticipato ad intervenuto affidamento al gestore unitario;

Tale decreto del Commissario ad acta rileva in particolar modo nella parte in cui, nelle more della costruzione del nuovo soggetto giuridico e dell'affidamento del servizio unitario, al fine di dare avvio in tempi celeri al nuovo sistema di raccolta differenziata per avvantaggiarsi dei connessi benefici, ha consentito ai Comuni di mantenere le modalità di affidamento già in essere, prevedendo contestualmente di dare progressivo adeguamento ai contenuti operativi del servizio affidato in conformità al nuovo progetto d'Ambito unitario. Di fatto, anche tenendo conto della prospettiva derivante dall'assetto normativo e regolamentare vigente, del divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto operato dalla l.r. 24/12 sino all'entrata in vigore della successiva l.r. 4.08.2016, n. 20, nonché alla luce di valutazioni di convenienza e di opportunità, il comune di Trani ha adottato una serie di atti prodromici a conformare l'assetto dell'AMIU ai più recenti orientamenti in materia di *in house providing* ed ha sin da allora orientato le scelte amministrative nel senso di procedere al risanamento aziendale ed alla successiva delegazione interorganica del servizio.

Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con d.g.c. n. 160 del 31.12.2015, all'uopo, si dispone che *considerato lo studio di ARO 1BT l'Amministrazione procederà, previa scissione del ramo impianti dalla gestione del servizio, alla costituzione di un soggetto unico per la gestione del servizio a totale partecipazione pubblica, in possesso dei requisiti per l'affidamento in house.*

Si rappresenta, all'uopo, che sono in corso le procedure necessarie all'attuazione del citato indirizzo.

In relazione alle Regioni del mancato ricorso al mercato per l'acquisizione del servizio in parola, si riferisce che *Linee guida per gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, adottate dal Dipartimento Affari regionali con Invitalia precisano che *"è ragionevole attendersi che livelli e composizione dei costi varino anche in funzione delle modalità di affidamento. In termini economici la modalità di affidamento da scegliere dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali attesi. In linea di principio:*

a) la scelta dell'in house potrà essere tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio e quanto maggiore la quota di contributi pubblici;

b) la scelta opposta dell'affidamento esterno può giustificarsi invece per le dimensioni della commessa ed il maggior potenziale di efficienza e di economicità;

c) il ricorso alla società mista costituisce una forma intermedia che può comportare benefici comparativi, a condizione che l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario sia trasparente.

Rilevano altresì come l'economicità della scelta, infine, andrebbe estesa anche alla *salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale. In particolare, allorché l'impresa oggi affidataria in house versi in condizioni reddituali e patrimoniali critiche, l'immediato "ricorso al mercato", rispetto al suo differimento a risanamento dell'azienda realizzato, comporterebbe per l'ente locale delle perdite, in contrasto con l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione; obbligo che non riguarda la sola gestione corrente ma anche il valore patrimoniale e di mercato della stessa. In questi casi la via che potrebbe essere seguita è quella di includere nell'analisi comparativa dei costi e dei benefici economici delle diverse modalità anche l'emergere di perdite nette di valore capitale e le obbligazioni nei confronti dei creditori che andrebbero comunque onorate.*

In termini di comparazione fra il modello in house e il ricorso al mercato, appare dunque giustificabile includere fra i costi e i benefici delle tre opzioni anche gli effetti finanziari di una dismissione prerisanamento delle attività della società attualmente affidataria.

Sul punto si precisa che AMIU s.p.a. è una società a totale capitale pubblico il cui capitale sociale è pari ad euro un milione di euro mentre il patrimonio netto al 31.12.2016 era pari ad € 2.303.869,00, a fronte di un valore totale della produzione pari ad € 12.793.976 desunto dal Bilancio di esercizio 2016. Il personale in servizio alla data del 31.12.2016 era di 96 unità lavorative.

Nel corso del 2016 l'AMIU s.p.a. ha raccolto 5.778.038,00 Kg di rifiuti differenziati pari ad una percentuale del 20,19%,; 22.842.190,00 Kg di rifiuti indifferenziati pari ad una percentuale del 79,81% per un totale di RSU per Kg 28.620.228,00.

I rifiuti che AMIU s.p.a. raccoglie in maniera differenziata sono avviati al recupero e smaltimento attraverso le attività affidate a terzi; la restante parte viene smaltita attraverso il conferimento in discarica.

L'AMIU s.p.a. ha gestito un impianto di discarica per rifiuti urbani non pericolosi fino al 5 settembre 2014 quando a causa di problemi di carattere ambientale i conferimenti sono stati sospesi ed in data 7.4.2015 la Regione Puglia ha revocato l'AIA.

La suddetta vicenda ha avuto una pesante ricaduta sui conti economici societari relativamente agli esercizi 2014 e 2015 poiché ha determinato un considerevole aggravio di costi.

La società ha quindi sottoscritto un nuovo contratto di servizio con il Comune di Trani in data 11.11.2015 rilevante per l'esercizio 2015 per un valore complessivo di circa € 11.200.000,00 attualmente in regime di proroga.

La sospensione delle attività di discarica nell'ultimo quadrimestre del 2014 e la revoca dell'AIA hanno comportato un risultato negativo di bilancio di 4.648.339,08, con la conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo. In tale situazione il Consiglio Comunale alle luce delle valutazioni positive espresse dall'advisor incaricato di redigere un Piano economico e finanziario da cui si evincesse la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla ricapitalizzazione dell'AMIU s.p.a., con Delibera n. 27 del 4.5.2016 ha provveduto alla ricostituzione del capitale sociale ricapitalizzazione della società in forma mista:

- a. compensazione dei crediti vantati dal comune di Trani verso AMIU s.p.a. mediante decontabilizzazione dei residui attivi dovuti da AMIU al Comune di Trani, oggetto di asseverazione, ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, accantonati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per l'intero importo di € 4.219.732,48
- b. apporto dei beni immobili, individuati dall'Amministrazione

La società ha chiuso il bilancio 2016 con un utile di esercizio pari ad € 852.800,00

Pertanto, anche alla luce delle indicazioni di Invitalia, dinanzi ad una società in perdita il Comune non avrebbe potuto operare e considerare economicamente efficiente la scelta di ricorrere al mercato, esternalizzando il servizio con soggetti terzi, ciò avrebbe comportato l'inattività totale della società partecipata, l'impossibilità di garantire la continuità aziendale e la permanenza, in capo al comune di Trani, in qualità di socio unico dell'obbligo di ottemperare in ogni caso alle obbligazioni assunte dalla partecipata in perdita a discapito dell'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Esternalizzare il servizio a ricapitalizzazione avvenuta non garantirebbe la salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale, oggetto di investimento, come indicato in narrativa, e determinerebbe la perdita di patrimonio da parte dell'ente per le risorse impiegate nell'ambito della ricapitalizzazione.

In relazione alla congruità dell'offerta, l'Assemblea dell'ARO 1 BT con deliberazione n. 1 del 22.02.2017 ha considerato la progettazione del comune di Trani omogenea rispetto alle prescrizioni del Commissario ad acta, ha convenuto di assumere la media standard degli esclusivi costi di gestione a riferimento per la contrattualizzazione del servizio nelle modalità che i comuni riterranno autonomamente di effettuare; ha acquisito l'impegno del comune di Trani ad adottare, in sede contrattuale del proprio servizio, gli atti necessari a garantire l'uniformità dei costi al costo pro capite degli altri due comuni ARO entro il passaggio a fase a regime della gestione unitaria del servizio.

Evidenzia quanto segue:

Comune di Barletta: costo *pro capite* del servizio € 118,82

Comune di Bisceglie: costo *pro capite* del servizio € 119,64

Il Comune di Trani, dall'analisi dell'approvando piano economico finanziario emerge un costo *pro capite* servizio pari a circa € 124,42, calcolato assumendo come base il probabile costo a regime del servizio, pari

ad € 6.940.641,95 (ottenuto sottraendo al costo del servizio, iva esclusa, i costi gravanti esclusivamente sul primo anno/ numero abitanti)

Si evidenzia sul punto che un lieve discostamento dalla media indicata dall'Assemblea ARO con il provvedimento di cui in narrativa si ritiene giustificabile alla luce:

- del maggior numero di utenze non domestiche FOOD servite nel comune di Trani (n. 1201), rispetto a quelle presenti nel territorio di Barletta (n. 913) e Bisceglie (n. 731)
- della maggiore produzione *pro capite* di rifiuti riferita ad esempio all'anno 2015, pari a 43.46 kg/mese, a fronte di Barletta: 34,86 e Bisceglie 41,39

Inoltre non può non considerarsi, nell'ottica della valutazione di efficienza ed economicità della scelta, la conoscenza del territorio da parte di AMIU s.pa. che nell'ambito dei servizi svolti è elemento importante per la qualità degli stessi nonché il know how acquisito in tutti questi anni di realizzazione del servizio in favore del Comune di Trani.

Alla luce dei parametri suindicati si ritiene congrua e conveniente l'offerta economica di cui al Piano economico finanziario prot. n. 23342 del 11.07.2017 allegata.

Alla luce di quanto sopra espresso, preso atto della relazione ex art 34 formulata a livello di ambito e del decreto del Commissario ad acta ARO 1/BT 26 giugno 2015, n. 5 che qui si intende trascritta a costituire parte integrante, il modello dell' in house providing si configura come il modello più utile per dare al Comune di Trani un servizio efficiente ed *economicamente vantaggioso* da riferirsi alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio comunale, nelle more dell'affidamento del servizio a livello di ARO al soggetto partecipato dai tre comuni.

Il Dirigente f.f. Area Urbanistica

Dott. Carlo Casalino

(Decreto n. 31643 del 27/09.2017)